



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Parma

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sottosezione Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. SABBATELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in CENTRO DIREZIONALE ISOLA G8 80143 NAPOLI;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588) e relative articolazioni territoriali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. dal dott. [REDACTED] e

CONVENUTO



OGGETTO: Altre ipotesi

Conclusioni

Per la parte ricorrente:

«respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, Voglia fissare con decreto la data dell'udienza di discussione, invitando le parti a comparire personalmente per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, l'illegittimità/nullità/inefficacia:
 - del decreto n. 1446 (prot. n. 0004691) del 27.10.2021 emesso [REDACTED], in persona del dirigente *pro tempore*, nei confronti della signora [REDACTED] ed avente ad oggetto la rettifica del punteggio in graduatoria terza fascia d'istituto ATA 2021/2024 per la provincia di Parma relativamente al profilo di Assistente Amministrativo;
 - del decreto n. prot. 4709 del 27.10.2021 emesso dal medesimo Istituto Comprensivo che dispone la contestuale risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato n. prot. 4451 del 15.10.2021 stipulato tra detto Istituto Comprensivo e la [REDACTED] con decorrenza dal 16.10.2021 e termine al 15.01.2022;
- 2) Per l'effetto, Ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, di ripristinare il punteggio inizialmente posseduto dalla ricorrente, pari a 15,70 per il profilo di Assistente amministrativo, incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto di lavoro al 15.01.2022, ovvero di quel maggiore o minor punteggio che l'On. Giudicante riterrà di giustizia;
- 3) Condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del ministro *pro tempore* a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (27.10.2021) sino alla naturale scadenza del medesimo (15.01.2022), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- 4) In via subordinata, in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione e adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente e del suo diritto soggettivo, ordinando al Ministero dell'Istruzione ovvero alle competenti articolazioni territoriali, di provvedere agli adempimenti all'uopo necessari;



- 5) Condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore* al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio e rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA con Attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».

Per la parte convenuta:

«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:

in via pregiudiziale

Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del TAR

Nel merito

Respingere il ricorso in quanto inammissibile, non provato e non fondato. In

ogni caso:

con vittoria di spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att., c.p.c. a mente del quale nelle liquidazioni delle spese a favore delle p.a., se assistite dai propri dipendenti, "si applica la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti"».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 10.12.2021, [REDACTED] ha chiesto al Tribunale di Parma di accertare l'illegittimità dei provvedimenti del Dirigente scolastico dell'Istituto [REDACTED] che hanno rettificato al ribasso il suo punteggio in graduatoria ATA 2021/2024, dichiarando la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato da lei stipulato e, conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a ripristinare il suo punteggio in graduatoria e a risarcire il danno da lei subito, quantificato in misura pari alle retribuzioni che sarebbero state percepite fino alla scadenza naturale del contratto (15.1.2022).



2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dal Ministero convenuto, sul presupposto che il *petitum* sostanziale del ricorso sarebbe la legittimità di quanto disposto del D.M. 50/2021.
6. Tale ricostruzione non appare condivisibile, dato che l'oggetto della domanda attorea non riguarda la legittimità astratta dei regolamenti amministrativi che disciplinano le procedure concorsuali di reclutamento del personale scolastico, ma la legittimità, in base alle previsioni normative e regolamentari vigenti, della decurtazione del punteggio della ricorrente in graduatoria e della conseguente risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, sicché le posizioni giuridiche soggettive reclamate in ricorso si configurano pacificamente come diritti soggettivi.
7. Nel merito, va premesso che è pacifico tra le parti che la ricorrente è stata inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della provincia di Parma con i seguenti punteggi per i vari profili professionali (doc. 3 ricorrente):
 - Collaboratore scolastico (CS): punti 10,90;
 - Assistente amministrativo (AA): punti 15,70;
 - Assistente tecnico (AT): punti 13,20.
8. In data 15.10.2021, è stato stipulato dalla ricorrente un contratto a tempo determinato per il posto di Assistente amministrativo, con decorrenza dal 16.10.2021 e cessazione al 15.1.2022 presso l'Istituto [REDACTED] [REDACTED] (doc. 4 ricorrente).



9. In data 27.10.2021, sono stati notificati alla ricorrente il decreto n. 1446 del Dirigente scolastico, nel quale è stato disconosciuto il punteggio riconosciuto per il possesso dell'attestato di qualifica professionale Operatore amministrativo-contabile, rilasciato in data 24.2.2021 [REDACTED] [REDACTED] con il quale è stata determinata la risoluzione anticipata del suo rapporto di lavoro (doc. 5 ricorrente).
10. Deve quindi determinarsi se sia legittimo il provvedimento del Dirigente scolastico nella parte in cui ritiene non idoneo al riconoscimento di punti 1,50 in graduatoria il citato attestato in possesso della ricorrente.
11. In proposito, si rileva che la validità dell'attestato è stato contestato a motivo del fatto che lo stesso risulterebbe «rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D. lgs 13/2013 e non ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.lgs.».
12. Il d.lgs. 13/2013, nel suo complesso, reca la regolamentazione dell'«individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze», nell'ottica di istituire un sistema nazionale di certificazione delle competenze, come prefigurato dalla riforma del mercato del lavoro operata con la l. 92/2012.
13. La tesi del Ministero pare presupporre che esistano diversi tipi di attestati di certificazione delle competenze, alcuni validi ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 13/2013 – tra cui quello posseduto dalla ricorrente – e alcuni validi ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 13/2013: solo questi ultimi attribuirebbero il diritto al riconoscimento di punti 1,50 nelle graduatorie ATA, secondo quanto disposto dal punto 3, All. A/1, D.M. 50/2021.
14. Tuttavia, si rileva che tale ricostruzione non è confortata da alcun addentellato normativo: infatti, va osservato che le due norme richiamate dall'Amministrazione non identificano diversi tipi di attestato, ma regolano semplicemente aspetti diversi del complessivo statuto normativo degli attestati stessi.



15. L'art. 6 d.lgs. 13/2013 identifica infatti gli «standard minimi di attestazione» che devono essere rispettati dall'ente attestatore affinché i certificati rilasciati possano avere il valore riconosciuto dalla legge.
16. L'art. 8 d.lgs. 13/2013, invece, disciplina l'istituzione del «repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali», ma non prevede in nessuna sua parte che siano richiesti requisiti aggiuntivi a quelli indicati all'art. 6 d.lgs. 13/2013 per ottenere l'iscrizione del titolo nel repertorio nazionale.
17. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione scolastica, l'esistenza di titoli validi ai sensi dell'art. 6, ma non ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 13/2013, non è presupposta neppure dal richiamato punto 3, All A/1, D.M. 50/2021, che richiama il repertorio di cui all'art. 8, ma non postula certo che certificati validi ai sensi dell'art. 6 non siano iscrivibili nel repertorio stesso.
18. L'indicazione sull'attestante dell'art. 6 e non dell'art. 8, quindi, non ne esclude in alcun modo il valore certificante a norma di legge, come riconosciuto anche dalla stessa Regione Campania, che, con nota della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili [REDACTED], emanata allo scopo di superare eventuali fraintendimenti legati all'indicazione dell'art. 6 e non dell'art. 8 d.lgs. 13/2013 emessi dagli enti certificatori campani, ha espressamente attestato quanto segue (doc. 10 ricorrente):

«si ATTESTA che i titoli rilasciati da Regione Campania mediante specifica “in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D. lgs del 16 gennaio 2013, n. 13” riportata sul fronte del certificato rispettano gli standard minimi di attestazione stabiliti dal legislatore nazionale a mezzo di tale articolo, nonché sono afferenti al Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 in virtù di quanto riportato negli standards professionali e formativi di dettagli di ciascun profilo professionale facente parte del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania, pertanto, in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo “... hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto



disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto della specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti" (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 30 giugno 2015 emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca)».

19. Non avendo il Ministero convenuto in alcun modo allegato o tantomeno provato che il certificato disconosciuto non possedesse i requisiti previsti dal d.lgs. 13/2013 nel suo complesso, deve essere riconosciuta l'illegittimità dei provvedimenti adottati dal Dirigente scolastico e, conseguentemente, condannato il Ministero al ripristino del punteggio in graduatoria originalmente riconosciuto alla ricorrente.
20. Il Ministero deve altresì essere condannato al pagamento delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte alla ricorrente dalla data della risoluzione anticipata a quella di scadenza del contratto, oltre a rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., in quanto danno patrimoniale subito dalla ricorrente in nesso di causalità diretta con la determinazione illegittima assunta dall'Amministrazione.
21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a ripristinare, in capo a XXXXXXXXXX, il punteggio di punti 15,70 per il profilo di Assistente amministrativo, incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 15.1.2022;



- condanna il Ministero dell'Istruzione e del merito al pagamento in favore di [REDACTED] del risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che sarebbero state dalla stessa percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (27.10.2021) sino alla naturale scadenza del medesimo (15.1.2022), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Così deciso in Parma, 07/11/2023

Il giudice

Matteo Giovanni Moresco

